

**ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE**

**ATTO DI RICORSO**

**PER**

**Gli Avvocati:**

- 1) Elena Sambataro, nata a Collesano il 27.01.1941 e residente in Roma in Via Giacomo Boni, 15, C.F. SMBLNE4167C871R;
- 2) Antonino Romeo, nato a Reggio Calabria il 25.10.1971, ed ivi residente in Via Bartolino da Novara , 49, C. F. RMONNN71R25H224L;
- 3) Flavia Grasso, nata a Avellino il 10/06/1979 (CF GRSFLV79H50A509B) E RESIDENTE IN Roma, Via Clemente Decimo n. 14

Tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazza della Libertà, 20 presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Bruni, C.F. BRNFRZ61M12H501F, fax. 0636006316, PEC [fabriziobruni@ordineavvocatiroma.org](mailto:fabriziobruni@ordineavvocatiroma.org) che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Antonio Vittucci (C.F. VTTNTN53B04H501Y – PEC [antonio.vittucci@pec.it](mailto:antonio.vittucci@pec.it)) del foro di Roma, giusta procura in calce al presente atto ricorrenti

**CONTRO**

Equitalia Sud S.p.a. C.F.: e P.IVA : 11210661002 con sede legale in Roma Viale di Tor Marancia n. 4 – cap. 00147 (RM)

resistente-contumace

**E CONTRO**

Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia – con sede in Via Arenula 71 – 00186 Roma (RM) in persona del Presidente pro-tempore Avv. Andrea Mascherin (con gli Avvocati prof. Fabio Merusi, Lorenzo del Federico, Gianni di Matteo e Raffaele Izzo) elettivamente domiciliati in Lungotevere Marzio n. 3 cap. 00186 Roma resistente

## PER LA CASSAZIONE

Della sentenza 4957/28/15 del 6.07.2015/23.09.2015 della Commissione Tributaria Regionale di Roma sez. 28, non notificata.

### Incipit

Il presente ricorso ha ad oggetto la richiesta di cassazione di una sentenza che ha accolto l'appello del CNF contro la sentenza n. 13220/41/14 Pubbl. il 11.06.2014 della CTP di Roma sez. 41.

### Sommario

- a) Breve premessa in fatto;
- b) La sentenza va cassata per violazione dell'art.330 c.p.c.;
- c) La sentenza va cassata per violazione dell'art. 14 D.lgs. 23.11.44 n.

382

### Brevi premesse in fatto.

L'odierno *thema decidendum*, trae origine da singole e personali cartelle di pagamento relative ad annualità a partire dal 2007 (visto che per anni precedenti hanno sofferto la prescrizione con sentenza passata in giudicato), notificate ai ricorrenti sulla scorta di un'errata interpretazione dell'art. 14 Dlgs 23.11.44 n. 382 da parte del CNF che ritiene di poter assumere il potere impositivo alla stregua di qualsiasi P.A. .

Il ricorso tempestivamente proposto dai ricorrenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, era accolto per quanto riguardava sia la debenza del contributo richiesto sia per le prescrizioni per gli anni 2005 e 2006 sent. N. 13220/41/14 depositata l'11 giugno 2014.

L'appello presentato dal CNF avverso la suindicata pronuncia, notificato all'Avv. Bruni Fabrizio ove fu eletto domicilio, dopo lo spirare del termine di 6 mesi, veniva accolto con la sentenza di cui si chiede qui la cassazione per contraddittorietà, carenza di motivazione e violazione degli artt. 330 c.p.c. e 14 Dlgs 23.11.44 n. 382.

La Commissione Tributaria Regionale di Roma sez. 28, richiamava a sostegno della propria decisione i seguenti argomenti:

“A)

*Va, in primo luogo, respinta siccome infondata l'eccezione, interposta dagli appellati, relativa alla inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello*

*1) perché notificato in data 25.1.2015 al difensore costituito dell'ordine degli avvocati di Roma oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione (a prescindere dalla sospensione feriale);*

*2) perché non notificato alla parte personalmente, stante la specificità prevista, nel processo tributario, dall'ad. 17 del d. lgs 546/92.*

*Ciò in quanto:*

*1) è valida, nel giudizio tributario, la notifica effettuata presso il procuratore non domiciliatario, alla luce del principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 29290 del 2008, secondo il quale l'art. 330 del cp.c., nella parte in cui dispone l'eseguibilità della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito, è applicabile al processo tributario in quanto la specifica previsione normativa in tema di notificazioni contenuta nell'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1992, secondo la quale la notifica deve eseguirsi (salvo quella a mani proprie) nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della costituzione in giudizio costituisce eccezione all'art. 170 cod. proc. civ. (relativo alle sole notificazioni endoprocessuali) e non all'art. 330 cod. proc. Civ;*

*2) si applica il termine di sospensione feriale che, per tutto il 2014, è stato di giorni 45;*

*3) deve tenersi conto, per ribadita giurisprudenza costituzionale, ai fini della ammissibilità dell'appello, non della data di notificazione, ma della consegna del plico, avvenuta in data 23,1,2015;*

*4) comunque, ai sensi dell'art. 156, e. 3 c.p.c., l'atto impugnato ha raggiunto il suo scopo.*

B)

*Va poi confermata la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha stabilito la prescrizione quinquennale in capo agli appellati con riferimento alle annualità 2005 e 2006, con riferimento ai nominativi contenuti nella memoria difensiva degli avvocati Giordano Carla e altri, datata 24.3.2015 e depositata il 26.3.2015, per i nominativi contenuti alle pag. 19 - 20- -21- 22 e 23 (Rosa Rauso compresa). Si rileva, comunque, che tale punto della sentenza non ha formato oggetto di gravame e su di essa si è già formato giudicato.*

C)

*Nel merito, ai fini di una matura decisione sulla fattispecie sottoposta alla attenzione di questa Commissione, appare opportuno prendere le mosse dalla già menzionata sentenza delle SS.U11. della Cessazione (n. 1782/2011) che, seppure emessa al limitato fine dell'esatta individuazione della giurisdizione in ordine al contributo in questione, rappresenta un autorevole orientamento anche nella presente decisione di merito, nella parte in cui testualmente si afferma che il contributo ha le stesse caratteristiche e scopi della "tassa" (così denominata, secondo un linguaggio tipico del diritto tributario) prevista dall'art. 7 del medesimo decreto. Tale norma, al comma 2, prevede che "il Consiglio (dell'Ordine) può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari". Il sistema normativa riconosce, in questa prospettiva, all'ente "Consiglio", una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente, non avendo alcuna possibilità di scegliere se versare o meno la tassa (annuale e/o di iscrizione nell'albo), al pagamento della quale è condizionata la propria appartenenza all'ordine. Siffatta "tassa" si configura come una "quota associativa" rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l'iscrizione all'albo è conditio sine qua non per il legittimo esercizio della professione.*

*Sussiste in tal modo, uno degli elementi che caratterizzano il "tributo": la doverosità della prestazione.*

*Chi intenda esercitare una delle professioni per le quali è prevista l'iscrizione ad uno specifico albo, deve provvedere ad iscriversi sopportandone il relativo costo (la tassa di iscrizione e la tassa annuale), il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto. Ecco, quindi, il secondo elemento perché sia riconoscibile la "natura tributaria" della prestazione: il collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita a un presupposto economicamente rilevante. Il presupposto, nella specie, è costituito dal legittimo esercizio della professione per il quale è condizione l'iscrizione in un determinato albo. La spesa pubblica è quella relativa alla provvista dei mezzi finanziari necessari all'ente delegato dall'ordinamento al controllo dell'albo specifico nell'esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti circa la legittimazione di quest'ultimi alle predette prestazioni"*

*Da tali elementi discende, anzitutto, una adeguata motivazione in ordine al rispetto dell'art. 23 della Costituzione, anche sotto il profilo, censurato dal primo giudice, relativo ad un asserito (ma, in realtà, insussistente) contrasto con la statuizione costituzionale, nella parte in cui subordina a precisi parametri legislativamente stabiliti, la determinazione del quantum dei contributi posti a carico degli avvocati, parametri che la sentenza impugnata ritiene mancanti.*

*Invero, trattasi, come messo in luce dal Consiglio appellante, di riserva relativa di legge che trova una diretta esplicitazione nella stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale. In tal senso, assai significativa si appalesa la sent. 67/1973, pure citata dal CNF appellante, nella quale il sindacato di legittimità costituzionale verteva su una disciplina che contemplava un complesso sistema di concretizzazione della riserva relativa di legge, comprendente sia il criterio sostanziale dell'aggancio*

*della misura del contributo richiesto al fabbisogno del soggetto impositore, sia moduli procedurali di partecipazione e di controllo.*

*Nello specifico, la Corte si è espressa nel senso della infondatezza della questione di legittimità costituzionale riguardante la legge istitutiva dell'Albo dei consulenti del lavoro, nella parte in cui attribuisce al Consiglio nazionale il potere di determinare, su proposta del Consigli provinciali, ed entro i limiti necessari a coprire le spese, la misura degli oneri destinati a coprire l'espletamento di specifici servizi (iscrizione all'albo, rilascio di certificati o attestazioni...), nonché a garantire il funzionamento del Consiglio dell'ente.*

*Come si può osservare da una lettura della sentenza, risalente nel tempo ma ancora oggi rilevante per il contenuto, la riserva relativa di legge, nella sua valenza limitatrice dell'ambito discrezionale dell'ente impositore, trova realizzazione sia per il tramite di uno schema partecipativo, subentrante nella fase di adozione della delibera che fissa l'entità dei contributi richiesti, sia in forza di indicazioni che contribuiscono a collocare la misura della prestazione entro margini preventivamente definiti - seppur implicitamente - dalla legge.*

*Ma il menzionato profilo partecipativo viene affiancato e 'rinforzato', nell'esempio comparativo qui esaminato, dalla previsione che vincola La misura del contributo "al fabbisogno finanziarlo, e quindi alle strette esigenze di funzionamento degli organi consiliari", con l'ulteriore precisazione che l'entità concreta delle spese dell'ente è oggettivamente "desumibile dai bilanci consuntivi annuali sulla cui regolarità si esercita sia il controllo interno dei revisori dei conti (...) sia la vigilanza esterna del Ministero dei lavoro e della previdenza sociale e del Ministero di grazia e giustizia"..*

*Il giudizio espresso dalla Corte è dunque di piena conformità della disciplina analizzata all'enunciato dell'art.23 Costa poiché accanto al "criterio limite" che guida l'attività di definizione del contributo, "non mancano controlli sull'operato dell'organo deliberante"*

*In base alla disamina effettuata, si rileva che la titolarità della potestà impositiva in capo ai consigli nazionali di imporre un contributo*

*annuale a carico degli iscritti all'albo è attribuita specificatamente dall'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, il cui secondo comma dispone che «i consigli nazionali determinano la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento». È dunque realizzato il principio costituzionale (articolo 23 della Costituzione) per cui ogni imposizione deve essere prevista dalla legge. Conclusivamente sul punto, in relazione alla riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione, si osserva inoltre che l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 reca il riferimento ad un certo criterio generale, di tipo funzionale, per la fissazione del contributo: il contributo è infatti determinato «per le spese del proprio funzionamento». La lamentata genericità di tali spese, in realtà, nella prospettazione dell'appellato, non attiene alla ontologica natura della tassa, ma (come affermato esplicitamente quando non sottinteso implicitamente), nella "errata applicazione" che della norma autorizzativa alla potestà Impositiva del CNF fa il CNF stesso. Ma tale legittimo gravame appare inconferente nella presente sede giurisdizionale, attenendo a principi - pur condivisibili - di maggiore trasparenza procedimentale nel processo decisionale che possono essere decisi negli ambiti ordinamentali entro cui operano, nella presente fattispecie, entrambe le Parti in contenzioso. Occorre, peraltro, puntualizzare, che, in ragione del carattere pubblicistico delle norme "de quibus", non può ritenersi che la determinazione del "quantum" del contributo possa scaturire da una determinazione negoziale di approvazione preventiva da parte degli onerandi, non potendosi applicare a determinazioni di tipo pubblicistico criteri e istituti propri degli enti di diritto privato (associazioni e/o società commerciali).*

*Alla luce dei principi nomofilattici esposti dalla Suprema Corte nella richiamata sentenza (n. 1782/2011) il fondamento del potere impositivo del consiglio nazionale nei confronti degli appartenenti alla categoria degli avvocati può quindi essere validamente ricollegato alle funzioni esercitate nell'interesse della categoria, tra le quali rileva innanzitutto*

*la funzione di rappresentanza istituzionale, alla quale si riconduce la funzione consultiva e di interlocuzione con le istituzioni politiche ed amministrative, la funzione giurisdizionale (che si esercita non solo nei confronti dei cassazionisti ma verso tutti gli avvocati), il ruolo svolto dai C.N.F. nel procedimento di elaborazione delle tariffe per tutti gli avvocati, e quant'altro è riferito ai compiti istituzionali del consiglio.*

*Nell'ottica sopra segnalata, la successiva legislazione di cui alla legge 247/2012, lungi dal costituire argomento a favore degli appellati (per avere - solo essa e non esplicitamente il decreto luogotenenziale del 1944 - con portata innovativa, introdotto ex novo un contributo generalizzato per tutti gli avvocati, prima - in ipotesi - insussistente), corrobora, di contro, ulteriormente le argomentazioni contrarie, avendo una evidente portata confermativa in ordine alla debenza del tributo già antecedentemente prevista.*

*Per i suesposti motivi l'appello del CNF merita di essere accolto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione (vedasi prescrizione per le annualità 2005 e 2006).*

*La novità ed il mancato consolidarsi di una uniforme giurisprudenza inducono alla integrale compensazione delle spese.*

La statuizione così come formulata è contraria a diritto ed in particolare al sistema delle invalidità processuali e come tale va cassata per i seguenti motivi di

## DIRITTO

Nullità per violazione dell'art. 330 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.1. n.4 c.p.c. .

La sentenza impugnata al punto A) della parte "Diritto" illustra le motivazioni che hanno indotto a respingere l'eccezione di inammissibilità - improcedibilità dell'appello del CNF.

In particolare i punti 1) e 4) di tali argomentazioni, risultano inconferenti e comunque non applicabili alla fattispecie in esame.



La sentenza della Suprema Corte n. 29290 del 2008 non tratta la questione sollevata (comma 3 dell'art. 330 c.p.c.), bensì pone il principio, non contestato, che al processo Tributario trova applicazione l'art. 330 c.p.c. secondo il quale le notifiche degli atti di impugnazione possono essere eseguite presso il procuratore costituito.

Senonchè la questione che è stata sollevata, è completamente diversa da quella individuata dalla CTR. Infatti si legge in sentenza: “

*A) Va in primo luogo, respinta siccome infondata l'eccezione, interposta dagli appellati, relativa alla inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello*

*1) Perché notificato in data 25.01.2015 al difensore costituito dell'ordine degli avvocati di Roma oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione ( a prescindere dalla sospensione feriale);*

*2) Perché non notificato alla parte personalmente, stante la specificità prevista, nel processo tributario, dall'art. 17 del D.lgs 546/92”.*

Viceversa l'eccezione pregiudiziale formulata riguardava l'avvenuta notifica dell'appello al difensore costituito, una volta spirato il termine di 6 mesi per l'impugnazione, invece che, come prescrive l'art. 330 c.p.c. alla parte personalmente.

Scopo della norma, sopravvissuta alla riduzione del termine lungo di impugnazione, è quello di rafforzare la conoscenza della parte personalmente dell'interposto appello. Detto vizio procedurale va annoverato tra quelli non sanabili ex art. 156 c.3 c.p.c. perché non si verte in ipotesi di nullità bensì di inesistenza della notifica che non prevede modalità alternative.

Recita, infatti, la norma: “... ..omissis... e, in ogni caso, dopo un anno (oggi 6 mesi) dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti”. Pertanto a causa dell'inesistenza della notifica l'appello andava dichiarato inammissibile e sul punto la sentenza va cassata.

Violazione dell'art. 14 Dlgs. 23.11.44 n. 382 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. .

Partendo dalla sentenza n. 17782/2011 delle SS.UU della Suprema Corte, la CTR Lazio giunge a conclusioni diametralmente opposte. E' vero che il "contributo" altro non è che una "tassa"; vero che non è necessario che venga commisurata al costo del servizio ma alle spese necessarie al funzionamento dell'Ente, pur tuttavia, proprio per la sua natura tributaria, non può svincolarsi dal principio posto sia con la predetta sentenza che con la precedente n. 16033 dell'8.07.2009 secondo il quale: "la stessa tassa non può essere applicata più volte, in dipendenza dello stesso presupposto".

Nel caso in questione viene richiesta un'altra tassa a chi già ne paga una per tale iscrizione, indifferentemente da quale albo sia ( territoriale o superiore). Il nostro ordinamento vieta la doppia imposizione. Quella oggi contestata non è prevista dalla legge. L'unica prevista dell'art. 14 Dlgs. Lgt 23.11.44 n. 382 così recita: " i consigli nazionali determinano la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti all'albo per le spese del proprio funzionamento".

E' di tutta evidenza che la previsione normativa si riferisce ad un'unica tassa e che il CNF si è arrogato un potere impositivo nuovo ma soprattutto non previsto in alcuna norma vigente in violazione dell'art. 23 della Corte Costituzionale.

Peraltro la stessa CTR all'ultimo capoverso della parte motiva pone essa stessa una situazione quantomeno di incertezza interpretativa affermando: "La novità ed il mancato consolidarsi di una uniforme giurisprudenza inducono all'integrale compensazione delle spese". Anche per tale ragione la sentenza impugnata va cassata a conferma di quella della C.T.P. di Roma Sez. 41°.

\*\*\*\*\*

P.Q.M.

I ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi

### RICORRONO

All'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, affinché la stessa, ogni diversa contraria istanza rigettata, voglia disporre la cassazione della sentenza n.4957/28/15 emessa in data 06.07.2015 dep. in data 23.09.2015 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez 28° non notificata, con ogni conseguente statuizione.

Nel termine di legge saranno prodotti, mediante deposito in cancelleria, oltre all'originale notificato del presente ricorso:


- 1) copia autentica sentenza CTR;
- 2) istanza ex art.369 c.p.c.;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di ogni grado di giudizio.

Si dichiara ai sensi dell'art. 9 L.488/99 e del D.P.R.126 del 01/03/02 sul contributo di iscrizione al ruolo, che il valore della controversia è di € 15.523,83.

Roma li, 22 marzo 2016

Avv. Fabrizio Bruni



Avv. Antonio Vittucci






## PROCURA SPECIALE

I sottoscritti

Antonino Romeo, nato a Reggio Calabria il 25.10.1971 (C.F. RMONNN71R25H224L) e residente in Roma, Via Bartolino da Novara, 49

Elena Sambataro, nato a Collesano il 27.01.1941 (C.F. SMBOLNE41C67871R) e residente in Roma, Via Giacomo Boni, 15

Flavia Grasso nata ad Avellino il 10/06/1979 (C.F. GRSFLV79H50A509B) e residente in Roma, alla Via Clemente X, 14.




deleghiamo l'Avv. Fabrizio Bruni e l'Avv. Antonio Vittucci a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, al fine di proporre ricorso per la cassazione avverso la sentenza n. 4957/28/15 R.g. n. 919/15, pubblicata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 23/09/2015 e mai notificata, con ogni facoltà compresa in tale mandato, nonché in ogni fase e grado conseguente compresa l'eventuale esecuzione e le eventuali opposizioni sia al procedimento sia all'esecuzione.

Gli conferisco ogni più ampia facoltà anche ai sensi della normativa sulla privacy.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, Piazza della Libertà n. 20.

*Antonino Romeo*  
*Flavia Grasso*  
*Elena Sambataro*



Per autentica

Avv. Fabrizio Bruni

Avv. Antonio Vittucci

